

Istanza di proroga del termine di fine lavori per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

Cons. Stato, Sez. VII 10 giugno 2024, n. 5156 - Lamberti, pres. f.f. ed est. - Bovino Eolico S.r.l. (avv. Cassar) c. Regione Puglia (avv. Colelli).

Ambiente - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Istanza di proroga del termine di fine lavori - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 - La società Bovino Eolico s.r.l. ("Bovino") è titolare di una Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 38 MW, costituito da 19 aerogeneratori, situato nel Comune di Bovino (FG).

2 - L'impianto suddetto aveva origine da un lungo e complesso procedimento amministrativo: - con D.D. n. 195 del 2 aprile 2009, la Regione Puglia rilasciava ad Avalon Assets LTD una Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 50MW, costituito da n. 25 aerogeneratori e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto medesimo; - con nota del 30 luglio 2009, la Avalon Assets LTD richiedeva una proroga dei termini previsti dagli artt. 6 e 7 della suddetta determinazione, evidenziando, tra l'altro, la messa fuori produzione degli aerogeneratori previsti nel progetto originario; - con nota datata 25 settembre 2009, acquisita al prot. n. A_46/10248 del 28 settembre 2009, la medesima società comunicava l'inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto; - con nota del 4 gennaio 2011, acquisita al prot. n. A_159/985 del 25 gennaio 2011, Avalon comunicava la propria fusione per incorporazione con la società Vibinum S.r.l.; - in data 26 settembre 2011, la società Vibinum depositava istanza di variante tecnologica del progetto precedentemente autorizzato con la D.D. n. 195 del 2 aprile 2009. In particolare, la variante progettuale consisteva nella sostituzione di un modello di turbina non più disponibile sul mercato con uno di ultima generazione, equipaggiato con il sistema di controllo Operational Mode 1, che manteneva inalterate le caratteristiche tecniche originariamente approvate; - con D.D. n. 66 del 5 luglio 2012, l'Amministrazione regionale rilasciava alla Vibinum S.r.l. l'A.U. di variante alla D.D. n. 195/2009, mediante la quale si procedeva alla voltura del richiamato provvedimento dirigenziale nei confronti della nuova società, si accoglieva la variante tecnologica richiesta (con riduzione a n. 24 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 48 MW) e si concedeva una proroga di ventotto mesi del termine di fine lavori definito dalla D.D. n. 195/2009, a partire dalla data di rilascio della variante; - con successiva nota del 12 luglio 2012, la Vibinum S.r.l. comunicava alla Amministrazione procedente la costituzione, per effetto di scissione parziale della medesima società, della Bovino Eolico S.r.l., contestualmente richiedendo la scissione dell'A.U. oggetto dei predetti provvedimenti amministrativi; - con D.D. n. 106 del 3 ottobre 2012, la Regione Puglia disponeva la scissione dell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 195/2009 e alla D.D. di variante n. 66/2012, che prevedeva: a) con riferimento alla Società Vibinum S.r.l., un impianto di potenza totale di 10 MW per n. 5 aerogeneratori, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione del medesimo; b) quanto alla Società Bovino Eolico S.r.l., un impianto di potenza totale di 38 MW per n. 19 aerogeneratori, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione del medesimo; - con nota acquisita al prot. n. 11800 del 18 dicembre 2012, la Vibinum S.r.l. comunicava il completamento dei lavori per la costruzione del proprio impianto e l'entrata in esercizio dello stesso in data 12 dicembre 2012; - quanto invece all'impianto avente potenza totale di 38 MW, con nota prot. n. 9147 del 21 novembre 2013, la società Bovino Eolico richiedeva alla Amministrazione procedente la proroga del termine di fine lavori per un periodo pari a due anni; - con nota prot. n. AOO_159/000880 del 4 febbraio 2014, la Regione Puglia rigettava l'istanza di proroga, segnalando che *"con la D.D. di variante n. 66 del 7 luglio 2012 di proroga del termine di fine lavori definito dalla D.D. n. 195 del 2 aprile 2009 è stato già concesso un termine che risulta persino ampliativo rispetto a quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 25/2012"*.

3 - A fronte di tale ultimo provvedimento, in data 10 marzo 2014, la società appellante presentava istanza di revoca o annullamento in autotutela del diniego di proroga ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/1990.

3.1 - Con successiva nota prot. n. 2200 del 31 marzo 2014, la Regione forniva riscontro alla predetta istanza, non accogliendo le osservazioni formulate dalla deducante e confermando il diniego di proroga.

3.2 - Con ricorso al Tar per la Puglia (n. 457/2014), l'appellante insorgeva avverso i provvedimenti di diniego della proroga.

3.3 - Con ricorso per motivi aggiunti la società estendeva l'impugnativa alla nota prot. n. 2200 del 31 marzo 2014, con la quale la Regione aveva confermato la sussistenza dei motivi ostativi al rilascio della proroga.

3.4 - Il Tar adito respingeva l'istanza cautelare, formulata nell'ambito del suddetto giudizio, con ordinanza n. 256 del 14



maggio 2014, confermata dall'ordinanza n. 2603 del 17 giugno 2014 di questo Consiglio, ove tra l'altro si legge: *"considerato che il provvedimento n. 66/2012 non aveva un carattere oggettivamente novativo in quanto: -- derivava dalle precedenti vicende societarie e dalla conseguente scissione in due della precedente autorizzazione unica; -- non concerneva l'approvazione di una variante essenziale di carattere novativo; -- recava degli espressi termini di scadenza che avrebbero dovuto in illo tempore tempestivamente impugnati"*.

Tale ultima statuizione era oggetto di ricorso per revocazione, respinto con la successiva ordinanza n. 3387 del 29 luglio 2014.

4 - Con nota datata 17 ottobre 2014, la società segnalava all'Amministrazione che il termine di fine lavori fissato con D.D. n. 66/2012 non si sarebbe potuto considerare neppure decorso a causa della mancanza del nulla osta della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale con proprio parere n. 4035 del 29 marzo 2012 avrebbe di fatto sospeso il menzionato termine e, più in generale, la complessiva efficacia della A.U. della società Bovino.

4.1 - Con nota prot. n. AOO_159/0006222 datata 20 novembre 2014, l'Amministrazione dichiarava irricevibile ed infondata la richiesta di presa d'atto della sospensione del termine di fine lavori, atteso che il termine dettato dalla D.D. n. 195/2009 risultava già prorogato con la D.D. n. 66/2012; sotto altro profilo, si sottolineava la natura meramente esecutiva delle prescrizioni contenute nel succitato parere della Soprintendenza, evidenziando, altresì, che la ricorrente non avrebbe in ogni caso ottemperato alle stesse pur disponendo del tempo necessario per darvi adeguata esecuzione.

4.2 - L'appellante ha impugnato anche quest'ultimo provvedimento avanti il Tar per la Puglia, con ricorso n. 187/2015.

5 - Nelle more, con nota prot. n. AOO_159/0000967 del 3 marzo 2015, la Regione Puglia segnalava la cessazione dell'efficacia, in data 8 novembre 2014, della Autorizzazione Unica della Bovino Eolico e la sussistenza delle condizioni per procedere alla escussione della polizza n. 6257500808709, rilasciata dal soggetto fideiussore e depositata dalla ricorrente in occasione della scissione dell'A.U. disposta con la D.D. n. 106 del 3 ottobre 2012, a garanzia della realizzazione dell'impianto di sua competenza (38 MW).

5.1 - La società ha impugnato quest'ultimo provvedimento con motivi aggiunti, depositati il 16 maggio 2015, sia nell'ambito del giudizio n. 457/2014 che nel giudizio n. 187/2015.

6 - Con la sentenza n. 1577/2019 il Tar adito ha respinto il ricorso n. 457/2014 e con la sentenza n. 1576/2019 ha parimenti respinto il ricorso n. 187/2015, riscontrando la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati.

7 - La società ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso entrambe tali statuizioni.

In particolare, con il ricorso in appello n. 6786/2020 è stata impugnata la sentenza n. 1577/2019 resa nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento con cui la Regione ha respinto l'istanza di proroga del termine di fine lavori di cui alla determina dirigenziale n. 66 del 5 luglio 2012; nonché il provvedimento con il quale la Regione ha respinto l'istanza di annullamento o revoca in autotutela del diniego di proroga del termine di fine lavori di cui alla determina dirigenziale n. 66 del 5 luglio 2012; il provvedimento con il quale la Regione ha dichiarato cessata l'efficacia dell'autorizzazione unica n. 195/2009 ed ha informato Milano Assicurazioni S.p.A. dell'escussione della polizza n. 6257500808709.

Con il ricorso in appello n. 6782/2020 è stata impugnata la sentenza n. 1576/2019 resa nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento della Regione prot. n. AOO_159/0006222; nonché il provvedimento prot. n. AOO_159/0000967, con il quale la Regione ha dichiarato cessata l'efficacia dell'autorizzazione unica n. 195/2009 ed ha informato Milano Assicurazioni S.p.A. dell'escussione della polizza n. 6257500808709.

7.1 - Entrambe le sentenze impugunate muovono dall'assunto, già confermato in sede cautelare da questo Consiglio (cfr. ordinanza n. 2603 del 17 giugno 2014) che la D.D. n. 66 del 5 luglio 2012, non avendo approvato variazioni sussumibili nel novero delle modifiche sostanziali, non avrebbe carattere novativo e, per tale ragione, non potrebbe essere oggetto di una nuova proroga del termine di fine lavori a causa delle limitazioni dell'art. 5, comma 21, della L.R. n. 25/2012, avendo già beneficiato di una precedente proroga di 28 mesi.

7.2 - Per tale ragione, oltre che per evidenti ragioni di connessione, i due ricorsi in appello vanno riuniti.

8 - Con il primo motivo dell'appello n. 6786/2020 si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo che la Regione, facendo applicazione delle limitazioni introdotte dalla disciplina di cui all'art. 5, comma 21, della L.R. n. 25/2012, ha negato all'odierna appellante la proroga del termine di fine lavori. Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la D.D. n. 66/2012 e la successiva scissione operata con D.D. n. 106/2012 non avessero approvato variazioni rientranti nel novero delle modifiche sostanziali, mancando del carattere oggettivamente novativo tale da consentire una nuova proroga del termine. Si tratterebbe invece, ad avviso dell'appellante, di una novazione oggettiva e soggettiva e dunque di un nuovo titolo autorizzativo nel quale sarebbe stato previsto un nuovo termine di fine lavori.

Per l'appellante, la riprova si rinverrebbe proprio nell'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, del quale con il secondo motivo dell'appello n. 6786/2020 si lamenta l'erronea applicazione da parte del primo giudice.

Il TAR avrebbe peraltro errato nel ritenere che fosse ostativo l'art. 5, comma 21, della L.R. 25/2012 alla concessione della proroga del termine di fine lavori, non sussistendo nel caso di specie i presupposti applicativi della norma.

L'appellante impugna inoltre la sentenza per aver escluso la ricorrenza di una causa di forza maggiore legittimante la concessione della proroga del termine di fine lavori per *factum principis*, consistente nella impossibilità di accedere al finanziamento bancario da parte della società. Ad avviso dell'appellante, il mancato completamento dei lavori non sarebbe stato determinato dalla propria condotta, ma sarebbe interamente imputabile alla causa di forza maggiore rappresentata

dal radicale mutamento del regime di incentivazione, che non ha consentito all'impianto di accedere agli incentivi del DM 6 luglio 2012 e, conseguentemente, di ottenere il finanziamento bancario.

8.1 – Con il primo motivo dell'appello n. 6782/2020, l'appellante rappresenta che la nuova Autorizzazione Unica, in quanto variante sostanziale, avrebbe dettato un nuovo termine e non prorogato quello previsto dalla prima Autorizzazione Unica, sicché non sarebbe stata concessa alcuna proroga, posto che la presentazione di un progetto in variante a precedente autorizzazione unica comporterebbe l'avvio di un nuovo procedimento.

L'appellante deduce inoltre che la L.R. n. 25/2012 risulterebbe inapplicabile *ratione temporis* al caso di specie, essendo entrata in vigore successivamente al conseguimento della nuova Autorizzazione Unica.

L'appellante censura infine la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che gli adempimenti richiesti dalla Soprintendenza avessero determinato un ostacolo alla prosecuzione dei lavori, atteso che l'amministrazione statale avrebbe invece dovuto necessariamente mettere a disposizione i "protocolli" per lo svolgimento di tali attività propedeutiche e preliminari sulla presenza di reperti archeologici.

9 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Deve rilevarsi che la D.D. n. 66 del 5.7.2012 e la relativa scissione rilasciata con D.D. n. 106/2012 non possono essere considerati un nuovo titolo autorizzativo con carattere oggettivamente novativo e, dunque, inclusivo della concessione di un nuovo termine di fine lavori (non una proroga) di 28 mesi.

Invero, come già rilevato in sede cautelare da questo Consiglio (*cf.* ordinanza n. 2603 del 17 giugno 2014), al provvedimento del n. 66/2012 non può riconoscersi un carattere oggettivamente novativo in quanto:

- derivava dalle precedenti vicende societarie e dalla conseguente scissione in due della precedente autorizzazione unica;
- non concerneva l'approvazione di una variante essenziale di carattere novativo;
- recava degli espressi termini di scadenza che avrebbero dovuto essere in illo tempore tempestivamente impugnati.

Devono pertanto condividersi le difese svolte dall'amministrazione appellata con memoria del 3 maggio 2024, nella quale affermava che *"la determina dirigenziale n. 66 del 5.7.2012 non costituisce affatto un nuovo autonomo titolo abilitativo, né detta nuovi termini di inizio e fine lavori, ma si limita a prorogare quelli già concessi dell'autorizzazione unica di cui alla determina originaria, la n. 195 del 2 aprile 2009"*.

Ad inficiare tale affermazione non risultano idonei gli argomenti teorici dedotti con l'atto di appello, né il richiamo a casi simili. Nella prospettiva dell'appellante, la mera sostituzione della turbina avrebbe comportato l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, in quanto la variante progettuale oggetto della D.D. n. 66/2012 avrebbe integrato una *"modifica sostanziale"*, richiesta dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica. Tuttavia, per *"modifica sostanziale"* deve intendersi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006, *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente"*.

Ebbene, ciò non può dirsi sussistente nel caso di specie, avuto riguardo al complesso iter procedimentale e allo specifico contenuto dei provvedimenti che hanno caratterizzato la vicenda, la cui disamina porta a confermare la conclusione alla quale è giunto il Giudice di primo grado.

In particolare, la D.D. n. 66/2012 aveva ad oggetto la *"Autorizzazione Unica di variante alla D.D. n. 195 del 2.4.2009 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di MW 48 sito nel Comune di Bovino e delle relative opere connesse"*; la *"Voltura a favore della società Vibinum [...]"*; la *"Proroga del termine di fine lavori definito dalla Determinazione Dirigenziale n. 195 del 2.4.2009"*. L'art. 3 della determina citata afferma che *"la presente costituisce variante all'autorizzazione unica quale titolo a costruire ed esercitare l'impianto autorizzato con D.D. n. 195 del 2.4.2009"*.

Un'ulteriore conferma si riscontra sia nell'art. 5 che, nel quantificare la durata della proroga, stabilisce che *"la presente variante alla D.D. n. 195 del 2.4.2009 di Autorizzazione Unica avrà...durata di mesi 28"*, sia nell'art. 6 che dichiarava la pubblica utilità delle opere previste *"in variante all'impianto eolico già autorizzato con D.D. n. 195 del 2.4.2009"*.

Nello stesso senso depone anche il contenuto della D.D. n. 106 del 3.10.2012, a mezzo della quale la Regione Puglia suddivise la precedente autorizzazione nei confronti della Vibinum e della neocostituita Bovino Eolico, il cui art. 2 fa riferimento ad una *"scissione dell'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 195 del 2.4.2009 e alla Determinazione Dirigenziale di variante n. 66 del 5.7.2012"*.

9.1 – Quanto al rilievo relativo al meccanismo introdotto dal DM 6 luglio 2012 che, diversamente da tutti i precedenti regimi di incentivazione, prevedeva un meccanismo competitivo basato su graduatorie formate dal GSE, non colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante, secondo cui la modifica della disciplina avrebbe integrato un *factum principis*. È pacifico che in forza del titolo autorizzativo rilasciato nel 2009 per la realizzazione di un parco eolico di potenza totale pari a 50 MW, si sarebbe dovuto procedere alla realizzazione dell'intero progetto d'impianto, rispettando le scadenze previste, come prorogate in sede di D.D. n. 66/2012. Al contrario, a distanza di oltre tre anni risultava la messa in esercizio esclusivamente di una ridotta porzione dello stesso, avente potenza pari a soli 10 MW (n. 5 aerogeneratori), unitamente all'asserita impossibilità di procedere alla realizzazione dei lavori per la restante parte dell'impianto, e ciò nonostante fosse stato espressamente comunicato - con nota datata 25.9.2009 - l'inizio dei lavori per la costruzione dell'intero

progetto (50 MW) per il giorno 28 settembre 2009, indicando altresì l'impresa affidataria dei lavori.

La modifica della disciplina relativa agli incentivi del DM 6 luglio 2012 non può assurgere a valida ragione del mancato rispetto dei termini di realizzazione.

Il Tar ha già evidenziato che - decorsi i previsti termini di fine lavori, peraltro già prorogati nel caso di specie - la pianificazione amministrativa dell'Amministrazione procedente non può restare di fatto assoggettata ad aspetti che in ogni caso attengono alla convenienza del progetto e che, pertanto, non possono che ricadere unicamente sulla società, la quale così come si avvale dei relativi incentivi, deve accettare il rischio del venire meno degli stessi. Diversamente opinando l'area in questione resterebbe vincolata all'iniziativa imprenditoriale dell'appellante, per ragioni non imputabili all'amministrazione, ma in ultima analisi alla convenienza economica del progetto, a scapito di nuove e diverse iniziative imprenditoriali.

9.2 – Quanto al parere n. 4035 del 29 marzo 2012 che avrebbe, ad avviso dell'appellante, sospeso il menzionato termine di fine lavori, dalla lettura del medesimo emerge che la Soprintendenza aveva richiesto al soggetto autorizzato di procedere all'“avvio delle attività di verifica delle preesistenze...con allargamento delle attività di scavo ed evidenziazione del tessuto archeologico sui terreni della piazzola di lavorazione, qualora fossero chiare relazioni stratigrafiche con i suoli circostanti”, prestando particolare cautela “nella fase di scavo del cavidotto tra le turbine 24 e 25 con possibili modifiche al tracciato qualora fossero intercettate presenze archeologiche”, nel qual caso la documentazione scientifica avrebbe dovuto essere trasmessa alla medesima Soprintendenza, unitamente ad una sintetica relazione delle indagini effettuate.

Si trattava, in sostanza, di specifiche prescrizioni di approfondimento archeologico, sicché, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, l'inizio dei lavori non risultava affatto subordinato al compimento di ulteriore attività amministrativa da parte della Amministrazione, né tantomeno ne discende la sospensione complessiva dell'efficacia della A.U. di cui alla D.D. n. 66/2012.

Peraltro, al riguardo, l'amministrazione ha evidenziato che, a fronte delle perplessità espresse dall'appellante circa la genericità della prescrizione imposta, la Soprintendenza ha risposto con nota del 31 ottobre 2014, evidenziando che le attività richieste non erano affatto propedeutiche all'installazione degli aerogeneratori, ma al contrario proprio nel corso delle operazioni di scavo per il posizionamento degli stessi la società avrebbe dovuto verificare l'eventuale presenza di materiale preistorico.

9.3 – Deve infine rilevarsi che nella motivazione contenuta nella nota datata 20.11.2014 di diniego di proroga, l'Amministrazione regionale segnalava di aver già concesso una proroga dei termini relativi all'A.U., limitandosi a precisare che l'entità della stessa risultava persino superiore rispetto a quanto previsto dalla sopravvenuta L.R. n. 25/2012; dunque, non risulta corretto l'assunto per cui l'atto impugnato si fondi su quest'ultima norma sopravvenuta.

Al riguardo, condivisibilmente, il Tar ha già osservato che l'aver richiamato – per altro non quale norma direttamente attributiva del potere - la L.R. n. 25/2012, invece che la L.R. 31/2008 e la DGR 3029/2010, non incide in alcun modo sulla piena legittimità del atto dell'istanza, così come in precedenza già verificatosi in relazione ai dinieghi di proroga e di revoca in autotutela.

10 – Con un secondo ordine di censure di cui all'appello n. 6786/20, la società lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omissso l'esame delle censure formulate con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.

In riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti, l'appellante ripropone le seguenti censure:

- lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dalla Regione senza il compimento di un'adequata e sufficiente istruttoria;
- deduce che sarebbe stato violato il divieto di motivazione postuma;
- rappresenta che il termine stabilito per la validità del decreto di screening ambientale sarebbe stato rispettato.

10.1 – Le censure sono infondate.

Quanto alle doglianze avverso il provvedimento di riscontro del 31 marzo 2014, con cui la Regione ha rigettato l'istanza di riesame del diniego di proroga, è sufficiente rimarcare, alla luce delle considerazioni già svolte, come non sussistessero le condizioni per poter prorogare i termini, da cui l'irrelevanza degli ulteriori rilievi sollevati dall'appellante.

Su un piano generale, deve inoltre osservarsi che la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere” (Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774; Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767). Invero, come noto “i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare” (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1469).

11 – Le ulteriori censure di cui all'appello n. 6786/20, che ripropongono le censure di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti relativo al giudizio di primo grado n. 457/2014, sono identiche a quelle dedotte nel ricorso in appello n. 6782/20 e possono essere così sintetizzate:

- l'art. 4, comma 2, lett. c) della L.R. 31/2008, su cui la Regione fonda la pretesa di escutere la fideiussione bancaria, sarebbe afflitta da profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 41 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione;

- l'obbligo di depositare una polizza a garanzia della realizzazione del progetto di impianto costituirebbe una eccessiva restrizione alla libertà di iniziativa economica;
- la norma in questione disincentiverebbe la presentazione di istanze di A.U. da parte di soggetti imprenditoriali nell'ambito del territorio della Regione Puglia;
- la garanzia fideiussoria richiesta dalla L.R. 31/2008, rientrerebbe tra le misure compensative vietate dall'art. 12, comma 6 del D. Lgs. 387/2003;
- la normativa regionale disincentiverebbe le iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili, in contrasto con la legislazione comunitaria;
- vi sarebbe uno sviamento di potere, posto che il reale intento della Regione sarebbe stato quello di incamerare la fideiussione;
- ne discenderebbe l'illegittimità derivata del provvedimento gravato;
- il termine di fine lavori non sarebbe affatto scaduto perché non sarebbe neppure iniziato a decorrere.

11.1 – Il rigetto dei restanti motivi di appello e, quindi, la conferma dei provvedimenti che hanno accertato l'inutile decorso del termine per l'esecuzione implicano la conferma anche della nota n. AOO_159/0000967 del 4 marzo 2015, contenente la declaratoria di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione unica e l'escussione della polizza fideiussoria. In particolare, quest'ultimo provvedimento è conseguenza necessitata della mancata completa realizzazione del progetto entro i termini prescritti per causa comunque riconducibile alla società appellante.

Da ciò deriva la legittimità dell'escussione della polizza la cui finalità è proprio quella di garantire l'amministrazione della mancata realizzazione del progetto. Segnatamente, la prima Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte eolica, conferita con determina dirigenziale n. 195 del 2 aprile 2009, all'art. 6 co. 1 lett. c), prevedeva che la società, entro 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, dovesse depositare *“la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia...”*, nonché, come stabilito alla lett. d), la *“fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune di Bovino...”* in ossequio alla delibera n. 35/2007 così modificata dalla già menzionata L.R. n. 31/2008.

Il medesimo art. 6 prevedeva altresì che la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto fosse svincolata entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'atto di collaudo, sicché appare di tutta evidenza il fine per il quale la polizza veniva richiesta; né questa appare misura sproporzionata al detto fine, dovendosi pertanto disattendere tutti i profili di doglianza dedotti.

Da ultimo si osserva come, in ogni caso, la società non ha mai contestato la legittimità di detta garanzia, avendo anzi provveduto in tal senso senza nulla eccepire, dovendosi dunque ritenere tardive le censure sollevate solo al momento della relativa escussione.

12 – Per le ragioni esposte gli appelli vanno respinti e con essi la domanda risarcitoria svolta dalla società appellante. Ad una valutazione complessiva della vicenda sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

(Omissis)